



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

DETERMINA N. 6/18/DRS

**ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA TELECOM ITALIA S.P.A.
E FASTWEB S.P.A. IN MATERIA DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI
FORNITURA E MANUTENZIONE A VUOTO**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE (“*direttiva accesso*”), 2002/20/CE (“*direttiva autorizzazioni*”) e 2002/21/CE (“*direttiva quadro*”), così come modificate dalla direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 e in particolare, l’art. 23;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*» di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA l’istanza della società Telecom Italia S.p.A., di seguito denominata *Telecom*, del 4 agosto 2017, acquisita dall’Autorità in data 7 agosto 2017 al protocollo n. 57391, con la quale la predetta società ha richiesto la definizione della controversia insorta con la società Fastweb S.p.A., di seguito denominata *Fastweb*, in materia di interventi di fornitura e manutenzione a vuoto; nella propria istanza Telecom ha contestato a Fastweb il mancato pagamento delle fatture emesse nel periodo [omissis]

aventi ad oggetto i contributi per interventi di fornitura e manutenzione a vuoto (“IAV”) dei servizi di accesso all’ingrosso *bitstream*, WLR, ULL, *shared access* e servizi trasmissivi a capacità dedicata;

VISTA la nota del 15 dicembre 2017, recante protocollo n. 87690, con la quale la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche ha comunicato alle parti, ai sensi dell’art. 5 del *Regolamento*, l’avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, convocando le stesse per la prima udienza di comparizione in data 17 gennaio 2018;

VISTA la nota di Fastweb, del 20 dicembre 2017, acquisita dall’Autorità in pari data al protocollo n. 88588, con la quale la predetta società ha richiesto il rinvio della prima udienza di comparizione;

VISTA la nota del 22 dicembre 2017, recante protocollo n. 89368, con la quale la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche ha accordato la richiesta di proroga fissando la prima udienza di comparizione per il 31 gennaio 2018, poi posticipata per le vie brevi al 7 febbraio 2018;

VISTA la nota di Fastweb, del 30 gennaio 2018, acquisita dall’Autorità, in pari data, al protocollo n. 6724, con la quale la predetta società ha richiesto all’Autorità di dichiarare l’inammissibilità dell’istanza, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e) del *Regolamento* e, in via subordinata, il rigetto dell’istanza;

VISTO il verbale dell’udienza del 7 febbraio 2018;

VISTE le integrazioni della documentazione a supporto della propria istanza trasmesse da Telecom per le vie brevi, come concordato nel corso della prima udienza di comparizione, in data 9 febbraio 2018; con tale comunicazione Telecom ha esteso il perimetro della propria istanza, chiedendo a Fastweb il pagamento degli interventi a vuoto asseritamente eseguiti fino al [omissis];

VISTA la nota di Fastweb, del 26 febbraio 2018, acquisita dall’Autorità, in pari data, al protocollo n. 6724, con la quale la predetta società ha comunicato di aver rimesso la cognizione della presente controversia dinanzi all’Autorità giudiziaria e, per l’effetto, ha chiesto che l’Autorità voglia disporre l’archiviazione del procedimento contenzioso in oggetto per sopravvenuta improcedibilità del medesimo;

VISTE le richieste che Fastweb rivolge all’Autorità giudiziaria e, in particolare, tra le altre di *accertare e dichiarare l’illegittimità delle somme fatturate da Telecom Italia S.p.A. a titolo di interventi a vuoto nel periodo [omissis] come meglio identificate in narrativa e nei documenti allegati e - accertare e dichiarare che Fastweb S.p.A. non debba corrispondere a Telecom Italia S.p.A. le somme fatturate a titolo di interventi a vuoto nel periodo [omissis] come meglio identificate in narrativa e nei documenti allegati;*

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui l’istanza di risoluzione controversia diventa improcedibile e che, in particolare, l’art. 3, comma 4, stabilisce che “*se una parte propone azione dinanzi all’Autorità giudiziaria, rimettendo ad essa, anche solo in parte, la cognizione della medesima controversia, la domanda di cui al comma 1 diviene improcedibile*”;

RILEVATA la coincidenza tra l'oggetto del presente procedimento e le richieste rivolte da Fastweb all'Autorità giudiziaria con particolare riferimento alle somme fatturate da Telecom a Fastweb per i contributi per IAV nel periodo [omissis];

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'art. 12, comma 2, stabilisce che “*il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza ovvero di improcedibilità dell'istanza previsti all'art. 3 del presente regolamento*”;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

l'archiviazione della controversia di cui in epigrafe, insorta tra Telecom e Fastweb, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del *Regolamento*.

Ai sensi dell'art. 12, comma 4, del *Regolamento*, nel termine di dieci giorni lavorativi dalla comunicazione del presente provvedimento direttoriale di archiviazione, ciascuna delle parti può proporre opposizione alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità, con atto consegnato a mano contro rilascio di ricevuta ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

IL DIRETTORE
Giovanni Santella